

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Sede**

La IIGM Foundation (Italian Institute for Genomic Medicine), di seguito indicata per brevità "la Fondazione", ha sede legale in Torino.

### **Articolo 2 - Durata**

La Fondazione non ha limiti di durata.

### **Articolo 3 - Scopo**

La Fondazione, che non ha fini di lucro e opera sul territorio della Regione Piemonte, agendo nel quadro delle linee programmatiche definite dai Soci Fondatori, ha lo scopo di sostenere lo sviluppo della ricerca di eccellenza e formazione avanzata nel campo della genetica, della genomica e della proteomica umana, ivi comprese le scienze della vita e in particolare la medicina traslazionale e di precisione nonché la biomedicina, con il concorso di tutte le discipline scientifiche, tecniche e tecnologiche a esso collegate e con particolare attenzione alla dimensione bioetica.

La Fondazione promuove la cooperazione con i diversi soggetti pubblici e privati operanti nei predetti campi tematici anche attraverso l'applicazione, la valorizzazione e la diffusione dei risultati delle ricerche.

La Fondazione inoltre favorisce iniziative d'interazione e collaborazione tra discipline, con particolare attenzione all'impatto sul contesto socio-economico in cui opera.

A tal fine la Fondazione può intraprendere le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può partecipare o costituire enti e società le cui attività risultino correlate con quelle della Fondazione, nel rispetto della legge e delle norme dettate dal presente Statuto.

### **Articolo 4 - Membri della Fondazione**

Sono membri della Fondazione i Fondatori e i Partecipanti.

Sono Fondatori la Compagnia di San Paolo, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi di Torino.

Alla Fondazione possono essere ammessi come Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione dell'Assemblea e voto favorevole di tutti i Fondatori, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli Enti e le società che contribuiscano al Fondo di dotazione della Fondazione nelle forme e nella misura determinate dall'Assemblea di cui al successivo art. 12.

### **Articolo 5 - Sostenitori**

Possono assumere la qualifica di Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea e voto favorevole di tutti i Fondatori, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti e le società che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, secondo predeterminate modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea stessa, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con il conferimento o la messa a disposizione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione e approvati dagli Organi competenti.

La qualifica di Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo nel quale il contributo, nelle varie forme indicate, sia stato regolarmente fornito.

### **Articolo 6 - Recesso, esclusione e decadenza**

I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti e i Sostenitori cessano inoltre di far parte della Fondazione per esclusione.

L'esclusione è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea (nella quale non ha diritto di voto il soggetto da escludere) e con il voto favorevole di tutti i Fondatori.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono:

- a) attività contrarie agli interessi e alle finalità della Fondazione;
- b) grave danno morale o materiale alla Fondazione;

c) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione eventualmente emanati.

I Partecipanti decadono dalla Fondazione in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di un'annualità dei contributi dovuti alla Fondazione stessa, fermo l'obbligo di assicurare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente art. 4.

I Partecipanti e i Sostenitori che cessano di far parte della Fondazione non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla stessa.

### **Articolo 7 - Patrimonio**

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo ovvero successivamente dai membri della Fondazione;
- b) dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o Sostenitori ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

### **Articolo 8 - Proventi**

La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) i contributi dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- c) ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati;
- d) donazioni e disposizioni testamentarie, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio;
- e) proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

### **Articolo 9 - Organi**

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e l'eventuale Vice Presidente;
- d) l'Organo di Revisione dei Conti.

## **Articolo 10 - Assemblea**

L'Assemblea, cui partecipano i Fondatori e i Partecipanti, rappresenta tutti i membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i membri in regola con il versamento dei contributi, se e in quanto dovuti.

Ogni membro, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea.

## **Articolo 11 - Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno due Fondatori o Partecipanti o dall'Organo di Revisione dei Conti.

In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o da altra persona designata da Fondatori e Partecipanti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai membri, ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

I verbali delle sedute dell'Assemblea sono redatti da un segretario individuato, di volta in volta, dall'Assemblea stessa e sottoscritti dal soggetto che la presiede.

L'Assemblea, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, può essere tenuta con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

Nell'Assemblea ogni membro dispone di 1 voto.

## **Articolo 12 - Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) definizione delle linee generali di attività della Fondazione;
- b) ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- c) determinazione e variazione dei contributi annuali dei Partecipanti;

d) esclusione e decadenza dei Partecipanti e dei Sostenitori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto per il soggetto del quale si intende deliberare l'esclusione o la decadenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle materie di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo, è richiesto in ogni caso il voto favorevole di tutti i Fondatori.

### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti pari a sette, incluso il Presidente, di cui:

- a) quattro nominati dalla Compagnia di San Paolo;
- b) uno nominato dal Politecnico di Torino;
- c) due nominati dall'Università degli Studi di Torino, tra cui il Presidente.

Le nomine devono essere comunicate a tutti i componenti della Fondazione.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Fondatore che ha provveduto alla nomina procede alla sostituzione dei Consiglieri che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e i Fondatori devono provvedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a effettuare, senza indugio, le nomine di competenza.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione; in particolare devono possedere competenze e esperienze di carattere gestionale.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

### **Articolo 14 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione.

Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Revisione dei Conti in tempo utile per il relativo esame.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Scientifico, senza diritto di voto e con diritto di intervento su questioni inerenti la conduzione della ricerca e la direzione scientifica.

Il Presidente designa, di volta in volta, il soggetto cui affidare la verbalizzazione, che può anche essere esterno al Consiglio.

Partecipa alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o un suo delegato.

### **Articolo 15 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione, a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) su proposta del Comitato scientifico e del Direttore scientifico e acquisito, se necessario, il parere del Comitato Etico di competenza approva i programmi di attività, verificandone la compatibilità economica-finanziaria, e ne controlla periodicamente lo stato di attuazione, suggerendo eventuali modifiche;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;

- c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la relativa relazione sull'attività svolta;
- d) può nominare nel proprio ambito un Vice Presidente;
- e) nomina il Direttore Scientifico su proposta del Presidente;
- f) nomina, su proposta del Direttore Scientifico, eventuali coordinatori di programma scientifico;
- f) nomina i membri del Comitato Scientifico e ne approva il regolamento interno di funzionamento;
- g) nomina i membri del Comitato Etico e ne approva il regolamento interno di funzionamento;
- h) può delegare al Presidente, ai Consiglieri e al Direttore Scientifico ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
- i) approva le modifiche del presente statuto, nei limiti di legge, nonché lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Il Direttore Scientifico, il Comitato Scientifico e il Comitato Etico fanno parte della struttura organizzativa della Fondazione.

### **Articolo 16 - Presidente**

Il Presidente, nominato dal Fondatore Università degli Studi di Torino, su indicazione del Rettore di intesa con il Fondatore Compagnia di San Paolo, dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e i connessi poteri di firma.

Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, lo stesso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, deve essere sostituito tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Scientifico.

Il Vice Presidente (se nominato), in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

Qualora il Presidente e il Vice Presidente (se nominato) siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

Al Presidente, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, spetta, ove consentito dalla legge, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

### **Articolo 17 - Direttore Scientifico**

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Egli esercita i poteri per l'ordinaria gestione delegati dal Consiglio e collabora con il Presidente e il Comitato Scientifico:

a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro esecuzione nonché al controllo dei risultati;

b) alla predisposizione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Il Direttore Scientifico inoltre:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) può proporre al Consiglio di Amministrazione i coordinatori di programma scientifico;

c) vigila e coordina l'attività istituzionale secondo le indicazioni e le delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore esercita altresì i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore rimane in carica per tre esercizi finanziari e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Lo stesso può essere rinnovato.

Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere riconosciute competenze ed esperienze di carattere scientifico biomedico e di gestione della ricerca scientifica.



## **Articolo 18 - Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione.

Il Comitato Scientifico, che nomina nel suo ambito un Presidente, determina le modalità per il proprio funzionamento e le comunica al Consiglio di Amministrazione, che le approva.

Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che partecipa ai lavori, almeno due volte all'anno anche con mezzi di telecomunicazione.

Può istituire, di iniziativa propria, Commissioni più ristrette a carattere consultivo chiamandone a far parte anche soggetti che non fanno parte del Comitato Scientifico stesso.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Compiti di carattere consultivo del Comitato Scientifico sono:

- a) esprimere il proprio parere vincolante sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e formulare proposte in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- b) redigere in collaborazione con il direttore scientifico i programmi di ricerca in ottemperanza agli scopi della Fondazione;
- c) predisporre gli strumenti di valutazione al fine della verifica dei risultati.

Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica, oltre eventualmente, ove consentito dalla legge, ad un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

## **Articolo 19 - Comitato Etico**

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Etico, a carattere consultivo, costituito da un numero di membri minimo di tre e massimo di cinque, in possesso delle competen-

ze necessarie alla valutazione degli aspetti etici, scientifici e metodologici delle tematiche sottoposte a consultazione.

Il Comitato Etico determina le modalità per il proprio funzionamento e le comunica al Consiglio di Amministrazione, che le approva.

I membri del Comitato Etico rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere rinnovati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri del Comitato Etico che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della normale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Il Comitato Etico, che nomina nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere vincolante sulle questioni di carattere etico a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Scientifico e formula proposte in merito. I membri del Comitato Etico si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione che partecipa ai lavori.

Ai membri del Comitato Etico può spettare un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito l'Organo di Revisione dei Conti.

## **Articolo 20 - Organo di Revisione dei Conti**

Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Revisione dei Conti, costituito in forma monocratica oppure collegiale. In caso di organo monocratico lo stesso è nominato dai Fondatori di comune accordo mentre in caso di organo collegiale lo stesso è costituito da tre membri effettivi, di cui uno nominato dalla Compagnia di San Paolo, uno nominato dal Politecnico di Torino e uno nominato dall'Università degli Studi di Torino, e da tre supplenti, di cui uno nominato dalla Compagnia di San Paolo, uno nominato dal Politecnico di Torino e uno nominato dall'Università degli Studi di Torino.

All'atto della nomina i Fondatori indicano quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.

L'Organo di Revisione dei Conti dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine

del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Revisione dei Conti sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi comprese le funzioni di revisione legale di cui all'art. 2409 bis.

I membri dell'Organo di Revisione dei Conti devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.

Le riunioni dell'Organo di Revisione dei Conti, ove nominato con natura di organo collegiale, possono essere anche tenute con mezzi di telecomunicazione.

All'Organo di Revisione dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dai Fondatori all'atto della nomina.

## **Articolo 21 - Bilanci**

L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, con la relativa relazione sull'attività svolta.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

Dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo, con la relativa relazione sull'attività svolta, vengono trasmessi a tutti i componenti della Fondazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

## **Articolo 22 - Estinzione**

Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 27 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione.

In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti ad un soggetto senza fini di lucro che li destinerà al perseguimento di finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

### **Articolo 23 - Norme transitorie finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia.

I componenti l'organo amministrativo e quello di controllo in carica alla data di approvazione del presente Statuto da parte della Regione Piemonte rimangono in carica fino alla scadenza del relativo mandato.

Firmato:

Alberto PIAZZA

Ettore MORONE Notaio